



LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 12 06 1989 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28 6 1989 N. 9

Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalita'

1. La presente legge detta norme e dispone interventi diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento delle attività effettuate nell' ambiente costruito da parte di tutti i cittadini indipendentemente da età sesso caratteristiche anatomiche fisiologiche e senso percettive nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

ARTICOLO 2

Obiettivi

1. Obiettivo della presente legge è la strutturazione dell' ambiente costruito caratterizzata da requisiti idonei a garantire l' assenza di limiti all' esercizio dell' attività autonoma dei cittadini in funzione delle esigenze individuali e delle variazioni permanenti o temporanee.

ARTICOLO 3

Definizione di barriera architettonica e localizzativa

1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l' uso a tutti i cittadini di spazi edifici e strutture e in particolare impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria sensoriale psichica di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.
2. Ai fini della presente legge per barriera localizzativa s' intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria sensoriale psichica di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

ARTICOLO 4

Progettazione e modalita' di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di pub. blico trasporto

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni nonche' gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone devono perseguire la compatibilita' dell' ambiente costruito con la variabilita' delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse. 2. In relazione a quanto previsto al primo comma la progettazione e le modalita' di esecuzione delle opere edilizie debbono essere preordinate apacificatamente alla realizzazione della compatibilita' dell' ambiente costruito e consentire l' installazione di manufatti apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilita' in connessione con le diverse esigenze degli utenti.

ARTICOLO 5

Campo di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano limitatamente alle parti che prevedono il passaggio o la permanenza di persone nelle costruzioni di nuovi edifici nella ristrutturazione di interi edifici nonche' alle opere interne ovvero di manutenzione restauro risanamento e ristrutturazione parziale di edifici gia' adeguati alla legge stessa nei seguenti casi: a) costruzioni e locali pubblici o di uso pubblico realizzati da soggetti pubblici e privati; b) costruzioni di uso residenziale realizzate da soggetti pubblici e privati; c) esercizi turistico - ricettivi; d) costruzioni e locali destinati ad attivita' produttive di carattere industriale agricolo artigianale nonche' ad attivita' commerciali direzionali e del settore terziario; e) costruzioni e locali destinati ad attivita' dello sport e del tempo libero. 2. Le norme della presente legge si applicano altresì ai seguenti casi: a) strutture e impianti fissi connessi all' esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale provinciale o comunale; b) strutture e impianti di servizio di uso pubblico esterni o interni alle costruzioni; c) segnali ottici acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui al primo comma; d) aree e percorsi urbani comprese le strutture esterne alle costruzioni di cui al titolo II del DPR 27 aprile 1978 n. 384; e) mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma ferro fune nonche' mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale provinciale e comunale.

ARTICOLO 6

Norme tecniche di attuazione

1. La progettazione e l' esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di applicazione della presente legge quali definiti dall' art. 5 devono essere conformi alle disposizioni statali in materia per quanto applicabili così come specificate ed integrate fino all' entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall' articolo 1 secondo comma della legge 9 gennaio 1989 n. 13 dalle << Norme tecniche di attuazione >> allegate alla presente legge. 2. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge la Giunta relazione annualmente al Consiglio regionale.

ARTICOLO 7

Censimento degli immobili ed edifici pubblici

1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l' abolizione delle barriere architettoniche e localizzative. 2. Il censimento di cui al primo comma e' delegato ai comuni sulla base delle modalita' di rilevazione approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge; il censimento oltre alle proprieta' del comune riguarda gli immobili di proprieta' della Regione delle Province e di altri enti locali nonche' dello Stato e di Amministrazioni pubbliche autonome situati sul territorio comunale. 3. Ai fini del censimento degli immobili di proprieta' dello Stato e delle amministrazioni autonome la Giunta regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi. 4. I dati del censimento sono utilizzati ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali nell' ambito delle rispettive competenze nonche' per l'

esercizio delle funzioni di cui all' articolo 32 ventunesimo comma della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

ARTICOLO 8

Atti di programmazione regionale

1. Nella formulazione dei piani programmi e progetti generali e settoriali anche di carattere informativo e di aggiornamento la Regione tiene conto - con particolare riferimento ai contenuti programmatici e agli aspetti finanziari - dell' obiettivo di eliminazione le barriere architettoniche e localizzative in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di persone di sua competenza.

ARTICOLO 9

Atti di programmazione comunale e provinciale

1. I Comuni e le Province predispongono entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge piani biennali di intervento tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell' articolo 32 ventunesimo comma della legge 28 febbraio 1986 n. 41 finalizzati all' eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di propria competenza con indicazione degli interventi prioritari.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E CONVENZIONATA

ARTICOLO 10

Strumenti urbanistici comunali norme tecniche di attuazione regolamenti edilizi e d' igiene

1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni in essa contenute prevarranno sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono in esse in contrasto.

ARTICOLO 11

Autorizzazioni e concessioni a edificare

1. Fermo restando quanto stabilito all' articolo 7 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 ai fini dell' attuazione della presente legge il rilascio della concessione o autorizzazione ad edificare e' disciplinato dai commi seguenti. 2. In sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni ad edificare ai fini della verifica della conformita' dei progetti alle norme della presente legge deve essere anche acquisito il parere dei responsabili del Servizio di Igiene Pubblica ambientale o di tutela della salute nei luoghi di lavoro della Unita' Sanitaria Locale che allo scopo potra' avvalersi di consulenza specialistica opportunamente convenzionata. 3. La realizzazione delle opere dovra' essere sempre collaudata da un tecnico collaudatore con atto asseverato entro centventi giorni dalla ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 12

Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata

1. Fermo restando che devono sempre essere garantite l'accessibilità il dimensionamento e la predisponibilità di tutti gli alloggi per l'intero patrimonio edilizio pubblico e privato in modo da assicurare ai destinatari la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività i progetti relativi alla costruzioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche idonee all'immediato utilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltà psico - motorie e senso - percettive. 2. Gli alloggi di cui al primo comma devono essere conformi alle disposizioni della presente legge ed essere omogeneamente distribuiti all'interno delle strutture edilizie al fine di evitare una loro concentrazione.

ARTICOLO 13

Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica

1. I progetti relativi al restauro o al risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni quaranta o frazioni di quaranta con caratteristiche conformi alle disposizioni della presente legge ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà psimotorie e senso - percettive.

ARTICOLO 14

Assegnazione in via d'urgenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge un invito pubblico agli utenti perché esprimano le proprie esigenze al fine dell'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati. 2. Entro l'anno successivo gli enti gestori inseriscono nei programmi generali concernenti gli interventi da effettuare sul patrimonio gestito l'indicazione dei lavori da eseguire a seguito della rilevazione di cui al primo comma ed individuano le priorità di esecuzione e le possibili fonti di finanziamento. 3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente gli enti gestori debbono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato ma più facilmente ristrutturabile o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo. 4. I Comuni anche su segnalazione degli enti gestori per far fronte a specifiche documentate e gravi situazioni di disagio abitativo di soggetti aventi disabilità motoria permanente grave possono provvedere all'assegnazione di alloggi sia di risulta che di nuova costruzione insistenti ai piani terra o comunque prossimi agli accessi principali degli edifici di edilizia residenziale pubblica anche in deroga alle procedure di assegnazione di cui al Titolo V della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 con priorità per i soggetti aventi tali requisiti già collocati nelle graduatorie speciali di cui all'articolo 33 della stessa legge regionale. L'assegnazione è subordinata alla verifica da parte della Commissione che forma la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di nuova costruzione di cui all'articolo 35 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 del possesso dei requisiti di cui al presente comma nonché di quelli di cui all'articolo 33 della stessa legge regionale. 5. I Comuni che effettuano assegnazioni di alloggi ai sensi del quarto comma debbono darne immediata comunicazione agli organi regionali indicando la procedura seguita.

ARTICOLO 15

Oneri di urbanizzazione

1. I comuni destinano una quota non inferiore al 10 per cento delle entrate derivanti dagli oneri di

urbanizzazione ai fini dell' abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere edifici ed impianti esistenti di loro competenza. I comuni nei limiti previsti dalla normativa vigente possono deliberare la riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi di cui alla presente legge.

ARTICOLO 16

Rapporti con la strumentazione urbanistica

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 finalizzati a garantire nel rispetto della presente legge la fruibilita' e l' accessibilita' delle strutture e degli spazi interessati dall' intervento possono essere realizzati anche in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici localmente vigenti.

ARTICOLO 17

Variazione della destinazione d' uso degli im-

mobili 1. Fino a quando la legge regionale non avra' disciplinato in via generale la destinazione d' uso degli immobili ai sensi dell' articolo 25 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni si osservano le norme di cui ai commi successivi. 2. Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie e' soggetta all' autorizzazione del Sindaco la variazione di destinazione d' uso di immobile quand' sia finalizzata ad utilizzo dello stesso che sia comunque riconducibile ad uso collettivo anche quando la variazione non comporti l' esecuzione di opere ivi compreso il caso in cui si tratti di variare la destinazione d' uso collettivo gia' in tutto. 3. Il rilascio dell' autorizzazione di cui al secondo comma da parte del Sindaco e' subordinato al possesso del parte dell' immobile delle caratteristiche previste dall' allegato in funzione della destinazione ad uso collettivo dello stesso. 4. La mancanza dell' autorizzazione comporta l' applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 10 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed e' comunque ostativa al rilascio dell' autorizzazione all' uso o permesso di agibilita' dei locali.

ARTICOLO 18

Consulenza regionale agli enti locali

1. Al fine di agevolare l' attuazione della presente legge la Regione fornisce agli enti locali la consulenza in ordine a questioni tecniche ed amministrative inerenti all' esercizio delle funzioni di loro competenza. 2. L' attivita' di consulenza e' svolta dai Servizi provinciali del genio civile mediante personale specificatamente qualificato.

ARTICOLO 19

Sanzioni

1. L' inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ad edificare del committente del direttore dei lavori costituisce << variazione essenziale >> di cui all' articolo 8 primo comma lettera c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 cui consegue l' applicazione delle sanzioni ivi previste.

CAPO III

TRASPORTI

ARTICOLO 20

Interventi nel campo degli investimenti sui trasporti pubblici di interesse locale e sulle infrastrutture

1. La Regione in attuazione di quanto disposto dall' articolo 1 terzo comma della legge regionale 1 febbraio 1982 n. 6 persegue la finalita' di adeguare il parco rotabile adibito a trasporto e le altre infrastrutture di trasporto alle esigenze di fruizione di tutti gli utenti. 2. La Regione promuove nell' ambito dei piani annuali di investimento di cui all' articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 1982 n. 6 l' introduzione di sistemi di incarozzamento piu' agevoli da tecnologie di allestimento utili ad adeguare l' accesso ed il confort di trasporto nei vettori adibiti al servizio di pubblico trasporto nonche' la realizzazione di supporti audiovisivi per attrezzare i rotabili le infrastrutture e gli impianti fissi di trasporto e renderli idonei alla piu' agevole fruizione delle persone con difficolta' di percezione sensoriale e di deambulazione. 3. Per le finalita' di cui al secondo comma sulla base di specifiche richieste delle aziende di trasporto in occasione dell' aggiornamento annuale del piano di intervento per gli investimenti da presentare alla Regione Liguria secondo le modalita' di cui all' articolo 2 terzo comma della legge regionale 1 febbraio 1982 n. 6 il Consiglio regionale ammette a finanziamento gli interventi sopraddeiti con contributi a valere sugli articolo 11 e 12 della legge 10 aprile 1981 n. 151 nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente e secondo le modalita' contributive indicate dalla legge. 4. Al fine di definire proposte tecnico costruttive di allestimento interno di rotabili e di impianti fissi di trasporto utili a consentire la piu' facile fruizione del trasporto pubblico di interesse locale urbano ed interurbano da parte delle persone con difficolta' di percezione sensoriale e di deambulazione nonche' per sviluppare iniziative utili a consentire la progettazione e la migliore compatibilita' con l' assetto ambientale dei sistemi di trasporto pubblico di interesse locale la Regione promuove la definizione di normative tecnico costruttive di sistemi di trasporto e prototipi sperimentali di mezzi rotabili attraverso l' utilizzazione di quota pari all' 1 per cento dei fondi destinati agli investimenti nei trasporti dell' assegnazione annuale alla Regione Liguria come definita dagli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981 n. 151.

5. La quota predetta e' assegnata annualmente per le finalita' di cui al quarto comma con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il piano annuale di intervento per gli investimenti a soggetti che presentino adeguate proposte dando prioritita' a quelle formulate dai costruttori singoli o associati dalle associazioni che rappresentano i costruttori di veicoli per il trasporto pubblico di impianti fissi di trasporto di persone dalle organizzazioni rappresentative delle aziende dei servizi pubblici di quelle del trasporto pubblico di interesse locale nonche' alle proposte presentate dagli organismi adibiti istituzionalmente alla ricerca ed alla sperimentazione tecnologica a livello nazionale e internazionale nel campo dei trasporti di persone. La Giunta regionale per perseguire la finalita' di cui al quarto comma pubblica annualmente in relazione alle risorse messe a disposizione apposito bando con avvisi sulla stampa nazionale e nomina una commissione tecnica per la definizione del bando e per la valutazione delle proposte composta da: a) tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale; b) un rappresentante designato dal Ministero dei Trasporti; c) un rappresentante designato dalla Federtrasporti; d) un esperto delle problematiche di fruizione dei rotabili e delle strutture fisse e di servizio da parte di soggetti con difficolta' di deambulazione e percezione sensoriale designato dal Consiglio regionale. 6. Sulla base delle proposte presentate la commissione tecnica di cui al quinto comma redige apposita valutazione da sottoporre alla Giunta regionale indicando le prioritita' in relazione alle finalita' della presente legge.

ARTICOLO 21

Direttive

1. La Regione Liguria emana direttive agli enti concedenti e delegati nei servizi di rispettiva competenza

al fine di accertare lo stato di applicazione e di gestione della presente legge nei servizi di trasporto pubblico d' interesse locale.

ARTICOLO 22

Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza

1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi e ai servizi di piazza devono prevedere che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di attrezzature idonee a consentire l' incarozzamento dei supporti per la mobilita' degli handicappati.

CAPO IV

INTERVENTI INFORMATIVI SIMBOLO DI ACCESSIBILITA' NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 23

Interventi informativi educativi e di aggiornamento

1. La Regione assume le iniziative e promuove gli interventi al fine di: a) informare circa la compatibilita' dell' ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti; b) fa conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere con particolare riferimento alla presente legge; c) diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materiali rispondenti alla compatibilita' d' suo dell' ambiente da parte dei cittadini; d) sollecitare l' adeguamento e l' integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della legge. 2. Le finalita' di cui al primo comma sono perseguite mediante: a) iniziative di informazione aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e dei corsi di ogni ordine e grado ivi compresa l' Universita'; b) interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali nonche' per i tecnici interessati all' applicazione della presente legge. 3. Le iniziative e gli interventi di cui al secondo comma sono attuati dalla Regione di intesa con le altre amministrazioni interessate e in collaborazione con enti pubblici e privati. 4. La Regione promuove altresì iniziative di ricerca per nuove proposte legislative e normative per nuove proposte tecnicocostruttive e per nuovi ausili anche tramite l' indizione di concorsi e la concessione di borse di studio e di ricerca.

ARTICOLO 24

Simbolo di accessibilita'

1. Gli spazi le strutture i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico in quanto adeguati alle norme della presente legge devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilita' previsto dall' articolo 2 del dPR 27 aprile 1978 n. 384 in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l' indicazione del percorso per accedervi.

ARTICOLO 25

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 26 dall' entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni in contrasto con la legge stessa.

ARTICOLO 26

Norme transitorie

1. Per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni a edificare relative a domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si applica a tutti gli effetti la normativa vigente al tempo della presentazione della domanda.

ARTICOLO 27

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di una quota pari a lire 100.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989 del capitolo 1562 << Spese per la realizzazione di nuovi progetti tecnico - costruttivi finalizzati all' eliminazione delle barriere architettoniche >> con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 12 giugno 1989

ALLEGATO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (Articolo 6)

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

A1 - Contenuto dell' allegato Il presente allegato recepisce ed integra le norme del DPR 27 aprile 1978 n. 384 che oltreche' al campo di applicazione specifico si estendono a quello definito dall' articolo 5 della presente legge. Nel testo dell' allegato gli articoli del DPR 384/ 78 sono riprodotti citando il relativo numero.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

A2 - Aree e percorsi pedonali urbani. Parcheggi A2. 1 - Con riferimento agli articoli 3 e 4 del DPR 384/ 78 si intendono per aree percorsi pedonali tutti i marciapiedi anche porticati - gli attraversamenti pedonali gli incroci zebrati sottopassi e sovrappassi percorsi in cone verdi e giardini e tutti i parcheggi indipendentemente dalla tipologia degli edifici che su di essi si affacciano. A2. 2 (Art. 3 Percorsi pedonali) Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell' edificio con la rete viaria esterna e con le sree di parcheggio ed agevolare l' avvicinamento i percorsi pedonali devono presentare un

andamento quanto piu' possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso. A2. 3 La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di mt. 1 50. A2. 4 Ad integrazione: tale larghezza atta a consentire le manovre di inversione di marcia della persona su carrozzina va calcolata al netto di elementi sporgenti e paline di sostegno segnaletiche pubblicitarie o per servizi tecnologici. Essa inoltre non esclude che per i luoghi di maggior transito si debba prevedere onde consentire il passaggio temporaneo di due carrozzine una larghezza di cm. 180. All' interno dei centri urbani tutte le nuove strade pubbliche o di uso pubblico e quelle private purché non a fondo cieco fatta eccezione per le sole autostrade dovranno avere almeno un percorso pedonale corrispondente alle presenti norme. Ove tecnicamente possibile cio' dovra' accenire anche nelle opere di ristrutturazione ed allargamenti di strade esistenti. A2. 5 (segue Art. 3) Il dislivello fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti e' di cm. 2 5; non deve comunque superare i 15 cm. In particolare ogni qual volta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o e' interrotto da un passo carrabile devono predisporci piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%. A2. 6 (segue Art. 3) La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%. Tale pendenza puo' essere elecata fino ad un massimo dell' 8% solo quando siano previsti: a) un ripiano orizzontale di lunghezza minima di mt. 1 50 ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;

b) un cordolo sopraelevato di 10 cm. da entrambi i lati del percorso pedonale; c) un corrimano posto ad un' altezza di mt. 0 80 e prolungato per mt. 0 50 nelle zone in piano lungo un lato del percorso pedonale. A2. 7 Si raccomanda: al fine di favorire il massimo dell' autonomia occorre tener presente che: - una pendenza minore o uguale al 5% consente l' agibilita' a una persona che conduce autonomamente la carrozzina; - una pendenza maggiore del 5% e minore o uguale all' 8% consente l' agibilita' alla persona solo se condotta da accompagnatore; - una pendenza maggiore dell' 8% e' da considerarsi difficilmente agibile anche nel caso di carrozzina condotta da persona accompagnatrice. A2. 8 (segue Art. 3) La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antidrucciolevole preferibilmente segnata da sottili scanalature atte ad assicurare un efficiente deflusso dell' acqua e tali comunque da non generare impedimenti o fastidio al moto. A2. 9 I cigli del percorso pedonale ove previsti devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l' immediata percezione visiva ed acustica. Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore alla percussione con mazzuolo di legno diverse da quelle della pavimentazione. A2. 10 Ad integrazione: per quanto riguarda i collegamenti verticali necessari nei casi di sovrappasso si fa' riferimento anche ai punti A11 e A12. A2. 11 (Art. 4 Parcheggi) Al fine di agevolare il trasferimento dell' autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici e' necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi. A2. 12 Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere complanari o su piani diversi con un dislivello massimo di 2 5 cm. Le due zone comunque devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore. La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5%. In particolare e' necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice con inclinazione massima di 30 gradi.

Lo schema deve comunque consentire sempre lo spazio libero atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio. In tutti i casi ove fosse dimostrata l' impossibilita' a realizzare il parcheggio secondo lo schema sopra citato deve sempre prevedersi un' adeguata percentuale di aree di parcheggio dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici ad essi riservate. A2. 13 L' area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto di minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3 00 mt. suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima di larghezza di 1 70 mt. relativa all' ingombro dell' autovettura; la seconda di larghezza minima di 1 30 mt necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento. La zona relativa all' ingombro dell' autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento deve essere caratterizzata da striscie trasversali bianche (zebre). Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti quando questi presentino un dislivello superiore ai 2 5 cm con il piano carrabile. A2. 14 ad integrazione: e' ammissibile in caso di affiancamento tra piu' aree riservate che l' area di libero movimento sia unica per due vetture. A2. 15 Si raccomanda: in tutti i casi di dislivelli uguali o superiori a cm. 2 5 occorre realizzare rampe di raccordo. A2. 16 Ad integrazione: le aree di parcheggio riservate a vetture adibite al trasporto di minorati fisici dovranno essere in adeguato numero ed adeguatamente distribuite. In particolare nei parcheggi pubblici o di uso pubblico dovranno essere nella percentuale non inferiore al 5%

e comunque non inferiori a 2. Nei luoghi di sosta consentita lungo le principali strade urbane gli spazi riservati saranno nel numero minimo di due ogni cinquanta.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

A3 - Accessi A3. 1 L' articolo 7 del DPR 384/ 78 si estende a tutte le costruzioni indicate all' articolo 5 della presente legge. A3. 2 (Art. 7 accessi) Al fine di agevolare l' accesso all' interno della struttura edilizia e' necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali e con essi raccordati mediante rampe. Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1 50 mt. Le zone antistanti e retrostanti l' accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona per una profondita' di 1 50 mt. Qualora sia indispensabile prevedere una soglia il dislivello massimo non deve superare i 2 5 cm" A3. 3 La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondita' minima di 2 00 mt. Negli accessi provvisti di soglia questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare l' immediata percezione visiva e acustica. Nel caso di porte esterne su spazi comuni gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno. A3. 4 Ad integrazione: per gli interventi di cui all' articolo 5 primo comma lettere b) e c) della presente legge regionale la profondita' minima e' ridotta a mt" 1 50 e la luce netta minima dell' accesso a mt" 0 90. A3. 5 Ad integrazione: in tutti i casi la quota di accesso all' edificio e la quota di partenza dei collegamenti verticali dovranno essere allo stesso livello o dovranno essere raccordati tramite rampa (o rampa abbinata a scala) di pendenza adeguata. Con il medesimo criterio dovra' essere raccordato ai collegamenti verticali qualsiasi locale di servizio sottostante la quota di accesso all' edificio con esclusione dei soli locali per impianti tecnologici. A3. 6 Ad integrazione: in tutti gli edifici pubblici e di uso pubblico che prevedono vie di fuga antincendio ove non siano previsti sistemi di vie d' uscita ai fini di eventuale evacuazione di emergenza accessibili a persone disabili devono essere predisposti appositi compatrimenti antincendio a prova di fumo facilmente raggiungibili dai fruitori e posti in siti accessibili dall' esterno con mezzi di soccorso.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

A4 Piattaforma di distribuzione A4. 1 L' osservanza dell' articolo 8 del DPR 384/ 78 viene estesa a tutte le costruzioni indicate all' articolo 5 della presente legge potendo essere escluse le costruzioni destinate alla residenza unifamiliare o a gruppi di non piu' di quattro alloggi. A4. 2 (Art. 8 Piattaforma di distribuzione) Al fine di agevolare lo spostamento all' interno della struttura edilizia il passaggio dai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali. La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di mq 6 00 con il lato minore non inferiore a mt. 2 00. Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo - assistiti (ascensori) mentre il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilita' di essere imboccato involontariamente uscendo dagli ascensori. Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili. A4. 3 Ad integrazione: per gli interventi di cui all' articolo 5 primo comma lettere b) e c) della presente legge la superficie della piattaforma puo' essere ridotta a mq 5 e il lato inferiore a mt. 1 60.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

A5 Scale A5. 1 L' osservanza dell' articolo 9 del DPR 384/ 78 viene estesa a tutte le costruzioni indicate

all' articolo 5 della presente legge. A5. 2 (Art. 9 Scale) Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile e' necessario mediare ogni variazione nell' andamento delle scale per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. La pendenza deve essere costante e le rampe di scale devono preferibilmente avere la lunghezza uguale ovvero contenente lo stesso numero di gradini. A5. 3 Ad integrazione: le rampe di scale devono avere una larghezza minima di mt. 1 20 e comunque consentire il passaggio contemporaneo di due persone de il passaggio orizzontale di una lettiga con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale. A5. 4 (Segue art. 9) Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione. I gradini delle scale devono avere: pedana minima cm. 30 alzata massima cm. 16. Il profilo del gradino feve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati con sottogrado inclinato rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75- 80 gradi. In caso di disegno discontinuo l' oggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm. e un massimo di 2 5 cm" A5. 5 Si raccomanda: Il gradino a pianta non rettangolare rappresentando una soluzione non agevole e comunque difficilmente percorribile dalla persona con disabilita' motoria e' di norma sconsigliato. A5. 6 (Segue Art. 9) La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti. Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano. Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere una altezza minima di 1 00 mt. Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilita'. Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuita' nel passaggio tra una rapa di scale e la successiva. Deve essere posto ad un' altezza di 0 90 mt. Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini e' necessario prevedere un secondo corrimano posto ad un' altezza proporzionata ad una eta' minima degli utenti. A5. 7 Le rampe delle scale di larghezza superiore a mt. 1 80 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l' ultimo gradino di almeno 30 cm" A5. 8 Ad integrazione: per gli interventi di cui all' articolo 5 primo comma lettere b) e c) si possono applicare le seguenti misure ridotte: pedata minima cm. 28 - alzata massima cm. 18; il corrimano poggiato alle pareti potra' essere prolungato oltre il primo e l' ultimo gradino di soli 15 cm.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

A6 - Rampe A6. 1 L' osservanza dell' articolo 10 del DPR 384/ 78 viene estesa a tutto il campo di applicazione indicato all' articolo 5 della presente legge. A6. 2 (Art. 10 Rampe) La larghezza minima di una rampa deve essere di 1 50 mt" A6. 3 Ad integrazione: per rampe aventi percorso inferiore ai tre metri di lunghezza tale larghezza puo' essere inferiore pur consentendo una agevole percorribilita' anche a persone su carrozzina. A6. 4 (Segue Art. 10) Ogni 10 mt. di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1 50 mt. La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole. E' ammessa l' interruzione della rampa mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all' articolo 12 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1 50 mt" ciascuno. A6. 5 Ad integrazione: almeno lungo un lato della rampa sono da predisporre corrimano ad altezza di mt. 0 80 e comunque battiruota di protezione laterali. A6. 6 Per gli interventi di cui all' articolo 5 primo comma lettere b) e c) la larghezza della rampa puo' essere ridotta a mt. 1 20. Nel caso la rampa sia sussidiaria ad una scala la larghezza puo' essere ridotta ad un metro.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

A7 - Corridoi e passaggi A7. 1 L' osservanza dell' articolo 11 del DPR 384/ 78 viene estesa al campo di applicazione indicato all' articolo 5 della presente legge relativamente al primo comma lettera a) b) c) d) e) nonche' al secondo comma lettere a) e b). A7. 2 (Art. 11 Corridoi e passaggi) Al fine di agevolare la circolazione interna questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto piu' possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione senza asimmetrie. Non sono ammessi

pilastrini colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1 50 mt" A7. 3 Ad integrazione: tale misura minima potrà essere ridotta nel caso di costruzioni o locali relativi all' articolo 5 primo comma lettere d) ed e) solo nel caso che abbiano superficie inferiore ai mq 500 comprese le pertinenze. Una larghezza inferiore a mt. 1 50 dovrà comunque permettere la percorribilità interna consentendo spazio di manovra e di rotazione della carrozzina. Nel caso di corridoi lungo i quali si aprano porte in corrispondenza delle medesime essi devono avere larghezza non inferiore a 1 30 mt" A7. 4 (Segue Art. 11) I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe. La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucchiolevole: essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di particolari accorgimenti. A7. 5 Ad integrazione: dall' osservanza dell' ultimo comma del punto 7.4 sono esonerati i locali destinati alla residenza.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

A8 - Porte A8. 1 L' osservanza dell' articolo 12 del DPR 384/ 78 viene estesa a tutto il campo di applicazione indicato all' articolo 5 della presente legge. A8. 2 (Art. 12 Porte) Al fine di rendere agevole l' uso delle porte queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte capacità fisiche. Le porte comprese quelle dei gabinetti devono avere una luce netta di mt. 0 85 con dimensione media ottimale di 0 90 mt. nel caso di porte a due o più battenti deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0 85 mt. realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica. In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse di almeno 1 50 mt. oltre quello eventualmente interessato dalle ante di apertura. I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all' urto ed all' usura specialmente per le parti comprese entro un' altezza di 0 40 mt. dal pavimento. Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare l' immediata percezione. Devono essere evitati spigoli riporti cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto. L' apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa. Le maniglie devono consentire una facile manovra in genere e' preferibile l' uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un' altezza massima di 0 90 mt. Nel caso di adozione di porte a ventola di barre o corrimano di apertura orizzontali o verticali questi devono essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prestabilità. A8. 3 Si raccomanda: gli infissi devono consentire la visuale tra interno ed esterno. Riguardo ai sistemi di apertura sono da prendere in considerazione tutte le soluzioni che ne facilitino la percezione le manovre di apertura e chiusura e che non siano di impedimento al passaggio. A8. 4 Ad integrazione: per gli interventi di cui all' articolo 5 primo comma lettere b) e c) la luce minima netta garantita può essere ridotta a cm. 80.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

A9 - Pavimenti A9. 1 (Art. 13 Pavimenti) I pavimenti all' interno della struttura edilizia ove necessario possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale destinazione dei vari ambienti di uso mediante una adeguata variazione nel materiale e nel colore. I pavimenti devono essere antisdrucchiolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti. Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livelli quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati guide in risalto ecc. Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto dovuti a disuguaglianze di comportamento dei pavimenti stessi. Deve essere assicurata nel tempo la perfetta planarità del pavimento scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri gibbosità scheggiature sconnessioni o fessurazioni. A9. 2 Ad

integrazione: nelle banchine delle linee metropolitane e nelle strutture di cui all' articolo 5 secondo comma lettera a) della presente legge lo spazio di calpestio della linea gialla di demarcazione posta sulla piattaforma di attesa e quello oltre tale linea di sicurezza devono essere contraddistinti da una pavimentazione diversificata.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

A10 - Locali igienici A10. 1 L' osservanza dell' art. 14 del DPR 384/ 78 viene estesa al campo di applicazione indicato all' articolo 5 della presente legge relativamente alle lettere a) b) c) d) ed e) del primo comma ed alle lettere a) e b) del secondo comma. A10. 2 (Art. 14 Locali igienici) Al fine di consentire l' utilizzazione dei locali igienici da parte di persone a ridotte o impedito capacità motorie i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni comunque non meno di uno dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe. La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0 85 mt. e deve essere sempre apribile verso l' esterno. Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1 80 x 1 80 mt. A10. 3 Ad integrazione: tali dimensioni minime si riferiscono solo a servizi attrezzati con lavello e tazza WC; esse perciò vanno adeguate in relazione alla presenza di altri impianti e in funzione delle seguenti modalità: A10. 4 per la quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata che l' articolo 12 della presente legge prevede << immediatamente utilizzabili >> e per almeno una stanza su 20 o frazione di 20 relativamente agli esercizi di ospitalità occorre che tutti gli apparecchi sanitari vengano installati tenendo presente lo spazio di manovra e di rotazione di una carrozzina. Dove è prevista l' installazione di doccia o vasca dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti che consentono l' avvicinamento di una carrozzina il trasferimento della persona punti di appoggio di facile presa; A10. 5 per la rimanente parte dell' edilizia residenziale pubblica e convenzionata occorre che quanto previsto al precedente punto A10. 4 possa essere realizzato in caso di necessità e che perciò tale predisponibilità sia prevista in fase di progettazione. A tal fine va evidenziata in progetto la possibilità di acquisire da antibagno anditi corridoi o altri locali - senza che in essi vengano meno le caratteristiche morfologiche minime - lo spazio richiesto nella quantità e modalità prescritta. A10. 6 (segue Art. 14) Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori lavabo specchio corrimani orizzontali e verticali campanello elettrico di segnalazione. La tazza WC deve essere situata nella parete opposta all' accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l' avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle dall' altro una distanza tale da consentire a chi usa il WC un agevole appiglio di corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l' asse della tazza WC deve essere posta ad una distanza minima di 1 40 mt dalla parete laterale destra. La distanza fra il bordo anteriore della tazza WC e la parete posteriore deve essere di almeno 0 80 mt. L' altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0 50 mt. dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza WC porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da renderne l' uso agevole ed immediato. Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza WC lateralmente all' accesso. Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un' altezza di 0 80 mt. dal pavimento. Deve essere del tipo a mansola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle. Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva. Lo specchio deve essere fissato alla parete superiormente al lavabo interessando una zona compresa fra 0 90 e 1 70 mt di altezza dal pavimento. Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato lungo l' intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad un' altezza di 0 80 mt dal pavimento e a una distanza di 5 cm. dalla parete. Altro corrimano deve essere previsto all' altezza di 0 80 mt fissato nella faccia interna della porta in modo da consentire l' apertura a spinta verso l' esterno. È necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti. Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza WC ad una distanza dall' asse WC di 40 cm. e dalla parete posteriore di 15 cm. in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra. I corrimano orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da un pollice rivestito e verniciato o con materiale plastico antiscivolo.

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone posto in prossimità della tazza WC con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza. A10. 7 Ad integrazione: per gli interventi di cui all'articolo 5 lettere b) e c) è condizione sufficiente a soddisfare e sostituire le norme di cui al punto 10.6 che almeno una stanza da bagno per ogni abitazione abbia una superficie libera da apparecchiature individuabile in una circonferenza con diametro minimo di cm. 160.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

A11 - Ascensori A11. 1 L'osservanza dell'articolo 15 del DPR 384/78 viene estesa a tutto il campo di applicazione indicato all'articolo 5 della presente legge. A11. 2 Ad integrazione: il numero e le caratteristiche degli impianti tali da garantire il servizio a tutti i locali dovranno essere proporzionati alle destinazioni dell'edificio alle presenze ai tempi di smaltimento e di attesa e al numero delle fermate. A11. 3 (Art. 15 Ascensori) In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle deve presentare le seguenti caratteristiche: avere una cabina di dimensioni minime di 1 50 mt. di lunghezza e 1 37 mt. di larghezza; avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0 90 mt.; avere una luce libera sul ripiano di fermata anteriormente alla porta della cabina di almeno 2 00 mt.; avere l'arresto al piano dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata o in assenza di tali caratteristiche essere sottoposto oltre che alla manutenzione di uso anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata; avere le porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica costole mobili ecc.) in caso di ostruzione del vano porta. Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La botoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad un'altezza massima di mt 1 20 dal pavimento. Nell'interno della cabina oltre il campanello di allarme deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di mt. 1 20 dal pavimento. A11. 4 Ad integrazione: - nelle costruzioni o locali relativi all'articolo 5 primo comma lettere d) ed e) quando abbiano una superficie inferiore a mq 500 comprese le pertinenze e più di un piano fuori terra; - nelle costruzioni di edilizia residenziale pubblica con più di un piano fuori terra; - nelle costruzioni di edilizia residenziale privata con almeno tre piani fuori terra. Le caratteristiche sufficienti dell'ascensore dovranno essere: porte con luce netta minima di mt. 0 85; superficie netta interna minima della piattaforma di mq 1 80; con profondità minima di mt. 1 25; avere una luce libera sul ripiano di fermata anteriormente alla porta cabina di almeno mt. 1 50. Le botoniere esterne ed interne preferibilmente orizzontali dovranno recare le indicazioni sui tasti in modo da poter essere percepibili anche tattilmente. Ove compatibili con le norme speciali riguardanti la collaudabilità degli impianti di sollevamento nelle costruzioni sopraelencate è da privilegiare l'installazione di ascensori - montacarichi anche ad uso promiscuo a bassa velocità dotati di sola porta esterna di chiusura del vano corsa e ciò al fine di una maggior disponibilità dello spazio agibile della piattaforma in rapporto alle dimensioni del vano corsa.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

A12 - Soluzioni alternative di trasporto verticale di persone Nei casi previsti dagli articoli 12 e 13 della presente legge e comunque in edifici con meno di tre piani sono consentiti in via subordinata ad ascensori o rampe impianti alternativi servio assistiti per il trasporto verticale di persone quali ad esempio: A12. 1 pedane elevatrici e piattaforme mobili: dimensioni minime cm 90 x 130 provviste di adeguate protezioni di sicurezza per lo stazionamento; se installati in percorsi pedonali od in rampe scale tali impianti non dovranno ridurre in modo permanente la larghezza minima né intralciare la percorribilità. A queste

caratteristiche dovranno altresì attenersi anche gli adeguamenti necessari per consentire l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico di persone. A12. 2. scale mobili e tapis - roulant: scala mobile con pedana di cm 90 x 130 e alzata massima di cm 15 con mancorrenti sincronizzati ad altezza di cm. 90 con possibilità di comando fermata tapi - roulant con larghezza minima di cm 90 pendenza non superiore al 5% e mancorrenti sincronizzati ad altezza massima di cm 90 con accessori per aggancio di carrozzine. Se esterni tali impianti dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici per tutta la loro estensione e per una profondità di almeno cm 150 nelle zone immediatamente antistanti e retrostanti.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13

A13 - Apparecchi elettrici di comando e segnalazione L'osservanza dell'articolo 16 del DPR 384/78 viene estesa a tutto il campo di applicazione indicato all'articolo 5 della presente legge. A13. 1 (Art. 16 - Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione) Negli edifici sociali tutti gli apparecchi di comando interruttori campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 mt. dal pavimento. Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti ecc.) ed azionabili mediante leggera pressione. Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e 3,00 mt. dal pavimento. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica. A13. 2 Ad integrazione: le prese di corrente dovranno essere poste ad un'altezza minima di cm 45. A13. 3 Ad integrazione: per gli interventi di cui all'articolo 5 lettere b) e c) è condizione sufficiente l'applicazione della sola norma relativa all'altezza da terra degli apparecchi di comando.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14

A14. 1 (Art. 18 Edifici scolastici) Gli edifici delle istituzioni prescolastiche scolastiche comprese le università e le altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione. Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 del DPR 384/78 le strutture esterne quelle di cui all'articolo 4 del suddetto DPR. L'arredamento i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi sedie macchine da scrivere materiale Braille spogliatoi ecc.). Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore la classe frequentata da alunno non deambulante deve essere situata in un'ala al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso continuo orizzontale o in alternativa un ingresso con scale mediante un percorso raccordato con rampe. A14. 2 Ad integrazione: resta inteso che per i nuovi edifici destinati ad uso scolastico occorre garantire la completa accessibilità dotandoli di almeno un ascensore se con più di un piano fuori terra.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 15

A15 - Tramvie filovie autobus metropolitane A15. 1 (Art. 19 Tramvie filovie autobus metropolitane) Sui mezzi di trasporto tramviario filoviario automobilistico devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di uscita. Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la vettura dovrà essere consentito l'accesso dalla porta di uscita. A15. 2 Ad integrazione: al fine di rendere realmente possibile a tutti l'utilizzo dei mezzi di trasporto essi secondo le modalità espresse al capo III della presente legge dovranno permettere l'accesso e lo stazionamento

anche a persone in carrozzina. Uno dei tre posti riservati ai non deambulanti va perciò adeguatamente attrezzato con gli opportuni ancoraggi. L' eventuale pedana elevatrice che si rendesse necessaria per consentire l' accesso ai mezzi dovrà presentare le caratteristiche di cui al punto A12 di questo allegato. Tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico dovranno essere dotate di un idoneo spazio di attesa segnalato atto a permettere la sosta di persone debitamente protetto dalla circolazione veicolare. Onde permettere la fermata dei mezzi pubblici per un' agevole salita e discesa dei passeggeri disabili e ciò senza ostacolare il normale traffico veicolare devono essere predisposti appositi slarghi della sede stradale opportunamente segnalati e delimitati. Da tale obbligo possono venire esplicitamente e singolarmente esonerate le sole fermate nei centri abitati ove per la presenza di una cortina edilizia sia dimostrata l' impossibilità tecnica di ricavare detti slarghi della sede stradale. A15. 3 (Segue Art. 19) Almeno nelle stazioni principali le metropolitane dovranno agevolare l' accesso e lo stazionamento in carrozzina all' interno delle vetture anche con l' installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di transito della vettura della metropolitana. A15. 4 Ad integrazione: l' accesso al piano di transito delle vetture della metropolitana deve essere consentito ad ogni stazione essendo la caratteristica di << rilevanza principale >> delle stazioni evidenziabili non oggettivamente ma soggettivamente. A15. 5 (Segue Art. 19) Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina all' interno di almeno una vettura dovrà essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stanziamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio. Tale spazio riservato dovrà inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 16

A16 - Treni stazioni ferrovie A16. 1 (Art. 20 Treni stazioni ferrovie) Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l' accesso al treno alle persone con difficoltà di deambulazione. A16. 2 Ad integrazione: per i trasporti pubblici di persone su ferro e di carattere regionale deve essere sempre assicurata la possibilità di accedere in piano e con opportuni accorgimenti a tutte le stazioni e a tutti i binari secondo quanto indicato nel presente allegato in conformità all' articolo 5 secondo comma lettere a) b) e c) della presente legge. A16. 3 (Segue Art. 20) Per consentire lo stanziamento dell' invalido in carrozzella all' interno delle carrozze ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali. A16. 4 Ad integrazione: anche nel caso delle linee ferroviarie la caratteristica di << rilevanza principale >> è evidenziabile non oggettivamente ma soggettivamente; pertanto ogni linea dovrà prevedere una carrozza per convoglio adeguata all' utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà mototire come previsto al capo III della presente legge. A16. 5 (Segue Art. 20) In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle. Il ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 17

A17 Stazioni L' articolo 24 del DPR 384/ 78 si estende a tutte le stazioni e le strutture indicate all' articolo 5 secondo comma lettera a) della presente legge. A17. 1 (Art. 24 Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie aeroportuali e di metropolitane) In tutte le stazioni ferroviarie aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito dovranno essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti bar servizi igienici). A17. 2 Ad integrazione: resta inteso che tra i servizi per i viaggiatori in transito vadano necessariamente compresi quelli relativi alle funzioni proprie delle stazioni.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 18

A18 - Cabine e apparecchi telefonici A18. 1 (Art. 25 Impianti telefonici pubblici) Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedito capacità motorie sono adottati i seguenti criteri: a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia di nuova costruzione o ristrutturati o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti ai sensi dell' articolo 1 del dPR 384/ 78 deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad un' altezza massima di 0 90 mt dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. In alternativa negli uffici anzidetti con un numero di cabine non inferiori a dieci una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue: il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2 5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0 85 mt; l' apparecchio telefonico deve essere situato ad un' altezza massima di 0 90 mt dal pavimento sulla parete ove applicato l' apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad un' altezza di 0 45 mt; la mensola porta elenchi deve essere posta ad un' altezza di 0 80 mt. Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. A18. 2 Ad integrazione: l' altezza massima dell' apparecchio telefonico e' da intendersi riferita all' altezza massima dell' accessorio piu' alto. Le dimensioni minime della cabina devono essere di mt 1 10 (lato di accesso) per mt. 1 30. Le porte di ingresso alla cabina ove necessarie devono essere di facile manovrabilità e dove climaticamente possibile escluse. A18. 3 (Segue Art. 25) b) in ogni Comune secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio deve essere posto a disposizione dell' utenza preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al precedente punto A18. 1 A18. 4 Ad integrazione: negli edifici pubblici e a carattere collettivo - sociale nonché nei luoghi dove sia a disposizione del pubblico l' uso del telefono il 25% degli apparecchi e comunque almeno un apparecchio va posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale e in modo tale che l' accessorio piu' alto non superi l' altezza di mt 0 90. A18. 5 (Segue Art. 25) Il 25% delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al precedente punto a); il 5% degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un' altezza non superiore a 0 90 mt; i predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni interessati. A18. 6 Ad integrazione: le caratteristiche delle cabine telefoniche pubbliche devono essere quelle integrative descritte al precedente punto A18. 1. Tali cabine dovranno essere distribuite razionalmente sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 19

A19 - Sale per riunioni e spettacoli A19. 1 L' articolo 26 del dPR 384/ 78 si estende a tutte le sale e i luoghi pubblici e di uso pubblico per riunioni e spettacoli di carattere temporaneo e permanente sia pubbliche che private. A19. 2 (Art. 25 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli) Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa ricreativa e culturale nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale almeno una zona della sala deve essere utilizzata anche da persone a ridotte o impedito capacità motorie. Tale zona deve avere i seguenti requisiti: essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale; essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso ricavati tra le file delle poltroncine e riservati alle persone utilizzando sedie a rotelle. per le persone utilizzando sedie a rotelle gli stalli liberi ad esse riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali. Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza mt 1 20 - 1 40; larghezza mt. 1 10; spazio libero anteriore o posteriore la manovra di uscita di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di mt 1 00; il pavimento dello stallo deve essere orizzontale. A19. 3 Ad integrazione: in tali sale deve essere previsto almeno un servizio igienico con le caratteristiche previste all' articolo 14 del citato DPR 384/ 78. Deve inoltre essere

prevista in caso di nuove costruzioni e - ove possibile - nei casi di interventi successivi l'accessibilità dei palcoscenici e di almeno un camerino - spogliatoio anche per persone in carrozzina.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 20

A20 Piani di appoggio banconi arredi All'interno degli uffici pubblici o di uso pubblico i banconi ed i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo tale che almeno una parte di essi presso cui possono essere espletati tutti i servizi sia posta ad un'altezza massima da terra di mt 0 80 e sia accostabile da una carrozzina. All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina. Nel caso di adozione di bussole percorsi obbligati cancellati a spina ecc. occorre che questi siano dimensionati in modo da consentire il passaggio di una carrozzina (ingombro di mt 0 85 per mt 1 50) che gli elementi mobili non siano di intralcio e che i sistemi di apertura e chiusura se automatici siano temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio. Di tali manufatti devono venire ben evidenziati i sistemi di funzionamento. In alternativa tali manufatti dovranno essere abbinati a percorsi attrezzati accessibili e fruibili da soggetti in carrozzina.

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1989

___Num:0015

___Boll__Uff__Num:09

___Boll__Uff__Anno:1989